



Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Anche se in modo non specifico già in altri numeri abbiamo parlato, in modo indiretto, di come gestire situazioni di conflittualità con il complesso universo dei vari soggetti che realizzano gli impianti di illuminazione.

Figura 1. Il giornale *Ciociarìa* Oggi che annuncia la prima condanna in Italia sull'inquinamento luminoso.



I rapporti con produttori, progettisti ed installatori

Capiterà sempre, nel cercare di far rispettare le leggi regionali, di trovarsi di fronte a chi cerchi di difendere il proprio operato o, peggio ancora, di farci credere che le contestazioni mosse sono infondate in quanto gli impianti messi in discussione sono conformi alle prescrizioni imposte.

Non spenderò altre parole per sottolineare che gli astrofili debbano avere una preparazione in materia che consenta loro di affrontare qualsiasi avversario; questo è il senso della mia rubrica sul problema dell'inquinamento luminoso che ormai volge al termine.

In caso di dubbio la Commissione Inquinamento Luminoso è a disposizione per qualsiasi chiarimento non dimenticando poi la grande quantità di materiale che è possibile trovare in rete, a partire dal ricchissimo sito dell'Associazione Cielo Buio con cui l'UAI collabora da anni.

Iniziando dalla parte più alta della catena, cioè i produttori di corpi illuminanti, è opportuno sapere che gli stessi, secondo quanto stabilito dalla maggior parte delle leggi vigenti, è tenuta a fornire non solo la dichiarazione di conformità con queste ma anche la documentazione probante in tal senso.

Tra i tanti previsti è certamente di fondamentale importanza la tabella delle intensità che, già da sola, è in grado di dirci se il lampione in questione sia o meno a norma.

Ad onor del vero non sono rari i casi in cui vengono prodotte, al posto di queste, le meno precise curve fotometriche in quanto più facilmente "addomesticabili". In tale circostanza si deve pretendere la tabella I (appunto delle intensità) di cui abbiamo ben spiegato il ruolo in precedenza.

Nel caso si abbia la certezza che il documento prodotto sia falso, al fine di evitare la modifica dell'impianto, si potrà presentare una denuncia alla Procura della Repubblica competente, specie se trattasi di impianto pubblico (per violazione degli artt. 353, 356, 479 o 483 C.P. a seconda dei casi).

Ovviamente nel caso il corpo illuminante fosse regolare, ma montato in modo scorretto, la palla passa nelle mani del progettista o dell'installatore che lo ha montato male.

Sempre a mente di molte delle richiamate leggi anche i progettisti sono tenuti a certificare la conformità dell'impianto alla normativa di riferimento. Anche l'eventuale infedeltà di una certificazione rilasciata da un progettista è perseguibile da un punto di vista penale per non parlare delle responsabilità di tipo contrattuale che potrebbero derivare nei confronti del committente.

Nel caso si tratti di opera pubblica e il progettista sia anche dipendente dell'Ente committente, qualora non sia disponibile "con le buone" a procedere all'adeguamento, sarà possibile inviare una diffida (qualificata come tale ex art. 328 C.P. e inviata con raccomandata a r. o con deposito presso l'ufficio protocollo). Con tale comunicazione non solo si chiederà la modifica dell'impianto ma anche di sapere chi verrà nominato come responsabile del procedimento a seguito della stessa. Se entro 30 giorni dal ricevimento effettivo della diffida, converrà quindi aspettare qualche giorno in più, l'impianto non viene adeguato e non ci verrà data risposta scritta per esporre i motivi del ritardo scatterà, a carico del pubblico ufficiale, il reato di

omissione di atti di ufficio (art. 328 2° comma C.P.). In tal senso è importante sapere che il Tribunale di Frosinone, primo in Italia, ha emesso, in data 19 ottobre del 2011, la prima condanna in Italia per omissione di atti d'ufficio in relazione alla violazione della L.R. 23/2000 del Lazio a carico del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Supino.

Il processo si è celebrato a seguito di mia denuncia in qualità di Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Campo Catino che è specificamente tutelato dalla richiamata legge regionale.

Una vera e propria pietra miliare nella storia della lotta all'inquinamento luminoso in campo nazionale, tanto che la notizia è rimbalzata sulla stampa ed in rete in modo vivace.

Indubbiamente consiglio di ricorrere a questo tipo di azione solo nei casi in cui ciò sia necessario e quando ogni altro tipo di azione si sia dimostrata inutile.

Dico questo non solo perché la denuncia penale, con il conseguente processo, comporta una rottura traumatica dei rapporti con il soggetto in questione ma anche perché ci sono dei costi da sostenere che non sempre un osservatorio non professionale è in grado di affrontare. Ad ogni modo se risulta indispensabile ciò deve essere fatto per dimostrare che la nostra volontà di pretendere il rispettare la legge è al di sopra di ogni altra considerazione. Solo così i tecnici prenderanno sul serio le varie leggi che in questi anni, con tanta fatica, siamo riusciti a far approvare.

Non è poi raro il caso in cui la violazione della legge comporti un danno erariale all'Ente che ha realizzato l'impianto per i consumi energetici che non vengono ridotti secondo quanto indicato obbligatoriamente da molte leggi.

A solo titolo di esempio, e tanto per rimanere nel Lazio, dal 2000 ad oggi il Comune di Roma, che non pretende dall'ACEA l'uso dei dispositivi di risparmio energetico su tutti gli impianti, ha dilapidato almeno 100 milioni di € solo per questo tipo di anomalia.

Ma anche i comuni più piccoli non sono da meno quanto a sperpero: un paese di circa 22 000 abitanti può sprecare fino a



Figura 2. Foto notturna dell'Osservatorio di Campo Catino tutelato dalla L.R. 23/2000 del Lazio.

100 000 € l'anno nei casi più gravi.

Da questo punto di vista appare quindi utile sapere che è possibile presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti della regione competente, con sede presso il capoluogo, per accertare eventuali responsabilità contabili ed erariali sia dei tecnici che degli amministratori. A volte questa leva si dimostra più efficace rispetto la denuncia penale in quanto se condannati questi soggetti pagano di tasca propria, il che non è poco!

Ed infatti debbo rilevare che tale prospettiva, da me evocata in alcune lettere, ha prontamente fatto scattare i dirigenti degli uffici tecnici nonché più di qualche sindaco, pur di evitare conseguenze peggiori rispetto all'impegno economico rappresentato dall'adeguamento.

Da ultimo dedichiamoci alla figura dell'installatore che, ad oggi, è il vero collo di bottiglia per il rispetto delle leggi regionali. Fatto questo dovuto a due fattori importanti. Il primo è che questi soggetti, il più delle volte, non hanno una vera e propria preparazione specifica in materia, il secondo è che non hanno ordini professionali di riferimento e quindi vanno a "briglia sciolta".

Concetti come emissione a 90°, curva di luce, tabella delle intensità spesso si affastellano nelle loro menti in modo confuso ed approssimativo. Nella maggiore parte dei casi l'impianto viene fatto ad occhio e in modo molto economico spesso ricorrendo a prodotti non certificati e di poco valore economico e tecnologico.

In alcune circostanze difendono il loro operato, in modo infantile, solo per paura di dover spendere di nuovo per rimediare ai danni che provocano quando compiono certe "opere d'arte".

Anche loro sono comunque tenuti a rilasciare le certificazioni di conformità e pertanto vanno messi alle strette pretendendo che le facciano e a dovere.

In caso contrario valgono le osservazioni che abbiamo fatto nelle righe precedenti in relazione alle altre figure professionali di cui abbiamo parlato.

Nel prossimo numero chiuderemo questo corso sull'inquinamento luminoso con alcune considerazioni finali per lasciare posto, successivamente, alla presentazioni di prove di vari prodotti tecnologici (corpi illuminanti ed altro) più o meno conformi alle normative vigenti.